

IMBALLAGGI ED EXPORT NELL'UE CON IL PPWR

Reg. (UE) 2025/40

Entrata in vigore 11 febbraio 2025, applicazione generale 12 agosto 2026.

Adenis Hallulli - Responsabile Desk Normative Tecniche UE
Ufficio ICE di Bruxelles

Confindustria Salerno
16 Luglio 2026

Ci sono due tipi di export, trattati in modo diverso



Vendita intra-UE

Conta come immissione sul mercato unico

Il Regolamento viene applicato la prima volta che un imballaggio o un prodotto confezionato è messo a disposizione sul mercato UE nel corso di un'attività commerciale.



Export fuori dall'UE

Verso paesi terzi (USA, Brasile, Asia...)

In larga parte non si applica

L'imballaggio usato esclusivamente per prodotti esportati fuori dall'Unione, e quindi non immesso sul mercato UE, può essere esente dagli obblighi di etichettatura e registrazione, purché la destinazione Extra- UE sia debitamente dimostrata.

Il PPWR e l'accesso al mercato UE: verifica della conformità



Dogane, all'importazione

Merce che importate da fuori UE per immetterla sul mercato unico. Le dogane la controllano all'ingresso.



Sorveglianza del mercato

Nel Paese di vendita, controlla il packaging in circolazione e può imporre il ritiro. Sanzioni nazionali (Art. 47).



Marketplace

Le piattaforme online verificano conformità e registrazione dei venditori.

I primi obblighi del PPWR



Documentazione di conformita'

Dichiarazione di Conformita' e fascicolo tecnico per ogni tipo di imballaggio (All. VII).



PFAS nel food-contact

Vietato immettere packaging a contatto con alimenti sopra le soglie PFAS. Colpisce coating e film barriera.



Metalli pesanti ≤ 100 mg/kg

Somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo VI su tutti gli imballaggi



Registrazione EPR per Stato

Registrazione e rappresentante autorizzato in ogni Stato di destinazione (obbligo in via di revisione).

Dichiarazione di Conformità

- Otto sezioni fissate dall'Allegato VIII ed e' uguale per tutti.
- Serve una DoC per ogni tipo di imballaggio
- Serve il fascicolo tecnico per ogni DoC (All. VII).
- Per ogni articolo dal 5 al 12 la DoC ci dice se il requisito vale gia', se vale piu' avanti o se non riguarda quell'imballaggio

Dichiarazione di Conformità

1. Identificazione univoca dell'imballaggio (tipo / versione)
2. Fabbricante (nome, indirizzo, contatto)
3. Dichiarazione sotto responsabilit  esclusiva
4. Oggetto: descrizione e tracciabilit  dell'imballaggio
5. Conformit  agli artt. 5-12 del Reg. 2025/40
6. Norme armonizzate / specifiche tecniche applicate
7. Organismo notificato: non applicabile (Modulo A)
8. Informazioni aggiuntive: matrice art. 5-12 + firma

Cosa si sta ancora decidendo a Bruxelles



PFAS: manca il metodo

Non esiste una metodologia UE armonizzata per misurare i PFAS nel packaging food. L'approccio della Commissione non vincola le autorità nazionali.

In vigore dal 12 agosto 2026



metodologia sul contenuto riciclato

L'atto di esecuzione su calcolo e verifica è atteso entro fine anno. Resta aperto se e come contare il riciclo chimico con il mass balance.

Atto atteso entro il 31/12/2026



proposta di sospensione Rappresentante EPR

Il pacchetto Omnibus sospenderebbe l'obbligo fino al 2035 per i produttori UE. Il Parlamento propone di limitarlo a micro e piccole imprese.

Voto in commissione: 1° ottobre 2026

CONTATTI



DESK NORMATIVE TECNICHE UE

✉ normative.ue@ice.it

✉ a.hallulli.ext@ice.it

T. +32 2 22 91 444

Web: ice.it/it/mercati/belgio/bruxelles



ITALIAN TRADE AGENCY UFFICIO DI BRUXELLES

Place de la Liberté, 12 - 1000, Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 2291430

Email: bruxelles@ice.it

Web: www.ice.it/it/mercati/belgio

